

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 024/CFA

(2019/2020)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 013/CFA- RIUNIONE DEL 25 LUGLIO 2019

COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

I. RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. VACCA PROMETEO E DELLA SOCIETÀ SPD THARROS SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 11118/320 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 5.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 57 del 20.6.2019)

Il ricorso della Procura Federale, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Sardegna conclusosi con il proscioglimento dei deferiti Vacca Prometeo e Società S.P.D. Tharros da tutte le violazioni loro rispettivamente ascritte, è diretto, in riforma della decisione del giudice di primo grado, all'affermazione della responsabilità dei due deferiti con condanna, in riforma della decisione impugnata, del Sig. Vacca Prometeo alla sanzione della squalifica per mesi sette e della Società S.P.D. Tharros alla sanzione dell'ammenda di € 1.500,00.

In particolare, con i due motivi di ricorso, si deducono rispettivamente l'insufficienza della motivazione con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto la mancanza di elementi probatori per pervenire a una pronuncia di responsabilità a carico dei due deferiti; in secondo luogo, l'insufficienza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della decisione di primo grado per avere prosciolto il Sig. Vacca Prometeo dall'imputazione di non essersi presentato avanti agli uffici della Procura Federale nei giorni in cui era stato regolarmente convocato.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il ricorso della Procura, presentato tempestivamente, non appare fondato. Per quanto riguarda la presunta responsabilità del Sig. Vacca Prometeo e della Società, la decisione di primo grado non merita censure in quanto manca la prova degli addebiti contestati ai deferiti. In particolare, nessuna valenza probatoria possono avere le foto addotte dalla Procura Federale che non consentono di verificare se effettivamente il Sig. Massimiliano Vacca abbia svolto di fatto le funzioni di allenatore della Società S.P.D. Tharros. Dalle foto si può evincere soltanto una presenza dello stesso sul campo di gioco che si può spiegare con il fatto che il Sig. Massimiliano Vacca è il fratello di Prometeo Vacca e il padre di uno dei calciatori della squadra S.P.D. Tharros. Del pari, nessuna valenza hanno le dichiarazioni rese dal calciatore della S.P.D. Tharros Ferraro Giorgio in quanto è lo stesso a dichiarare che si trattava di voci sentite a Oristano, ma di cui lo stesso calciatore non aveva nessuna contezza diretta. Per quanto poi riguarda l'imputazione a carico del Sig. Vacca Prometeo per non essersi presentato davanti agli uffici della Procura Federale nel corso delle indagini, quest'ultimo ha fatto presente per iscritto di non essersi potuto presentare in nessuna delle date a lui comunicate trovandosi all'estero per ragioni di lavoro. Conseguentemente, neanche per questa seconda imputazione la decisione di primo grado merita censure.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL RELATORE
F.to Enrico Moscati

2. RECLAMO DEL CALC. GERACI SILVESTRO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ SSD CALCIO CASTELFIORENTINO) AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER MESI 10;
- AMMENDA DI € 500,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMA 2 STATUTO FEDERALE, NONCHÉ DELL'ART. 94, COMMA 1 NOIF E ART. 43, COMMA 2 REGOLAMENTO LND SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11950/685 PFI 18-19 MS/AG DEL 23.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 78 del 25.6.2019)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 23.4.2019, è diretto, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana, in via principale alla riforma delle sanzioni comminate al reclamante; in subordine, all'annullamento delle sanzioni inflitte per la violazione della clausola compromissoria rideterminando la sanzione per la violazione dell'art. 9 NOIF e 43 del Regolamento della Lega Dilettanti a mesi uno. In particolare, nel ricorso si deduce che non sussiste alcuna violazione della clausola compromissoria, né alcuna pattuizione economica illecita. Per quanto riguarda la supposta violazione della clausola compromissoria si assume che nel caso di specie, trattandosi di un giocatore di campionato regionale, non era possibile per il reclamante adire la Commissione Accordi Economici, sicché era perfettamente lecito il ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria non esistendo il c.d. vincolo di giustizia. Per quanto riguarda la presunta violazione dell'art. 94 NOIF e dell'art. 43 del Regolamento LND per un'illecita pattuizione economica, il reclamante assume che nel caso di specie non vi è stato alcun accordo economico nel senso che la somma concordata non costituiva un corrispettivo dell'attività svolta dal calciatore bensì semplicemente un esclusivo rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo per l'esercizio della sua attività. In altri termini, si trattava di spese che potevano essere poste a carico della Società SSD Calcio Castelfiorentino in quanto la relativa convenzione era legittima.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è destituito di fondamento. Infatti, del tutto infondate sono le motivazioni del reclamo. Per quanto riguarda il mancato rispetto del c.d. vincolo di giustizia, appare significativo che il calciatore Geraci abbia chiesto l'autorizzazione a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per definire i suoi rapporti economici con la Società di appartenenza. Che senso avrebbe avuto questa richiesta di autorizzazione se fosse vero, come assume il reclamante nel ricorso, che non sussisteva un organo della giustizia sportiva al quale chiedere tutela dei propri diritti? In secondo luogo, la violazione del c.d. vincolo di giustizia è ancora più evidente nel caso di specie in quanto il calciatore Geraci si è rivolto al Giudice di Pace di Massa chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Società e poi agendo esecutivamente avanti al Tribunale di Firenze con un atto di pignoramento presso terzi: e ciò nonostante il diniego dell'autorizzazione ad adire gli Organi della Giustizia Statale. Per quanto riguarda la seconda imputazione, l'accordo pattuito tra il calciatore e la Società è un vero e proprio accordo economico e, quindi, è illegittimo in quanto oltre alla somma di € 1.000,00 mensili al calciatore Geraci era stata concessa gratuitamente un'abitazione con le relative utenze anch'esse gratuite. Non può parlarsi di mero rimborso spese per il semplice fatto che il calciatore Geraci ha partecipato a una sola gara di campionato per la Società ed è stato assente per lungo tempo dal luogo ove avrebbe dovuto svolgere l'attività sportiva sicché non si capisce come si possa parlare di rimborso spese. Ne consegue che la decisione di primo grado non merita censure e va confermata in ogni sua parte, non sussistendo alcuna ragione per un accoglimento anche parziale del reclamo con riduzione delle sanzioni inflitte. In conseguenza del rigetto integrale del reclamo, si deve disporre l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Geraci Silvestro.

Dispone incamerarsi il contributo.

IL RELATORE

F.to Enrico Moscati

3. RECLAMO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALC. D'ALESSANDRO SAUL SEGUITO GARA MIRANESE/TREPORTI DEL 22.5.2019 – TORNEO SOTTANA – CATEGORIA GIOVANISSIMI (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 105 del 29.5.2019)

Il Presidente Federale impugna la delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 105 del 29.5.2019, con la quale era stata inflitta al calciatore D'Alessandro Saul la sanzione della squalifica così definita:

1. sanzione della squalifica a tutto il 29 maggio 2020;

2. prevedere la riduzione della squalifica a 6 mesi, quindi fino al 29 novembre 2019 a condizione che lo stesso si sottoponga volontariamente, col consenso dei genitori, a seguire un percorso rieducativo nell'arco del periodo decorrente dalla data di comunicazione di questo comunicato presso l'Assessorato Pari Opportunità del Comune di Cavallino- Treporti, con l'ausilio della Commissione Pari Opportunità, secondo le indicazioni dagli stessi elaborate;

3. chiedere all'Assessorato e/o alla Commissione di dare informazione a questo Ufficio entro il 31 ottobre 2019 dell'effettivo rispetto della prescrizione e del profitto conseguito, così da poter tempestivamente disporre la riduzione della sanzione;

4. la sanzione accessoria del divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono le manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC che avrà la medesima durata della squalifica, integrale o ridotta all'esito del percorso rieducativo".

Avverso tale sanzione sopra descritta, il Presidente Federale, le proprio reclamo evidenzia l'incongruità della sanzione inflitta al calciatore D'Alessandro Saul in ragione delle frasi pronunciate durante la predetta gara e del comportamento tenuto dallo stesso, gravemente antisportivo e lesivo della dignità del Direttore di gara.

Le frasi, il cui contenuto non viene in alcun modo contraddette dal reclamato, versate nel procedimento a mezzo della relazione del Direttore di gara appaiono immediatamente gravissime e fortemente lesive della dignità umana del Direttore di gara stesso oltre che gravemente irrispettose e decisamente minacciose.

Alla luce di quanto sopra, ritenuto che la sanzione indicata dal Giudice di prime cure appare più essere diretta a definire un percorso riabilitativo del calciatore stesso e non un periodo afflittivo della durata adeguata perché il calciatore stesso abbia contezza del proprio comportamento e delle frasi pronunciate fortemente lesive e violente, come previsto dal codice di giustizia sportiva vigente.

In conclusione il reclamo deve essere accolto e ridefinita, di conseguenza, la sanzione a carico del calciatore D'Alessandro Saul.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, annulla la decisione impugnata e ridetermina la sanzione della squalifica a tutto il 29.5.2020.

IL RELATORE

F.to Leonardo Salvemini

IL PRESIDENTE

F.to Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 27 settembre 2019

IL SEGRETARIO

F.to Antonio Metitieri